



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

ORD. N. 47/2020

Agerola, li 22 aprile 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 (CORONAVIRUS) – ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamati:

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) e in particolare, il comma 5, dispone che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, con il quale sono state dettagliate le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19 almeno fino al 3 Maggio 2020, aggiornando l'elenco delle attività di vendita al dettaglio che possono esercitare l'attività (vedi allegato 1);
- L'ordinanza del P.G.R.C. n. 32 del 12 aprile 2020, con la quale, in allineamento con la proroga statale, venivano confermate fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento e prevenzione disposte con le ordinanze ivi elencate.

Considerato che

- con propria Ordinanza n. 38/2020, avente ad oggetto **ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SUL TERRITORIO COMUNALE**, si disponeva "la chiusura di tutte le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 11.3.2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, come segue: dal lunedì al sabato, inderogabilmente alle ore 14.00, e per l'intera giornata della domenica. Solo per le attività di vendita di generi alimentari è consentito il servizio di consegna a domicilio, nei giorni feriali, dopo l'orario di chiusura delle ore 14.00";
- con propria Ordinanza n. 41/2020, avente ad oggetto **MODIFICA PARZIALE ALL'ORDINANZA SINDACALE N.38/2020**, si disponeva "l'estensione dell'orario di apertura al pubblico di tutte le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 11.3.2020 e successivi provvedimenti, fino alle ore 19.00 nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile 2020 e la chiusura totale delle suindicate attività commerciali, oltre che per la giornata di domenica 12, anche per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie",

Visti

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020, con il quale sono state dettagliate le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19 almeno fino al 3 Maggio 2020
- l'ordinanza del P.G.R.C. n. 32 del 12 aprile 2020, nella parte in cui si dispone che "il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato";
- il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gabinetto del Ministro – protocollo uscita n° 0025718 del 18/04/2020, nel quale si conclude che: "Ciò premesso, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure di contenimento del contagio da Covid-19, a parere della scrivente Amministrazione, non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici";

Preso atto che in data 22 aprile si riuniva il COC, di cui al verbale prot. 4186, nel quale si stabilisce quanto segue: "In occasione delle prossime festività del 25 aprile e del 1° maggio si dispone, per tali giorni, la chiusura di tutte le attività commerciali. Solo per la giornata di venerdì 24 aprile sarà consentita la vendita diretta, aperta al pubblico, anche di pomeriggio fino alle ore 19.00. Tali disposizioni non si applicano a farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburanti che continueranno a rispettare gli orari prestabiliti".

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che, qui di seguito, si intendono riportate a parziale modifica della propria ordinanza n.38/2020:

- 1. la chiusura totale di tutte le attività commerciali nelle giornate di sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburanti;**
- 2. l'estensione dell'orario di apertura al pubblico di tutte le attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 10.4.2020 e successivi provvedimenti, fino alle ore 19.00 nella sola giornata di venerdì 24 aprile 2020.**

DISPONE

che sono consentite le aperture:

- 1. delle attività di vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nelle mattinate del 24/04, 28/04 e 30/04 con orario 8,00-14,00. E' fatto obbligo alle stesse attività, che esercitano anche la vendita di abbigliamento per adulti, di attenersi esclusivamente alla vendita di abbigliamento per bambini e neonati, e di esporre in modo chiaro e visibile al pubblico apposito avviso ove si specifica la tipologia di vendita autorizzata;**
- 2. degli esercizi di vendita al dettaglio di semi, piante e fiori, fino alle ore 14.00, con divieto per gli stessi esercizi la vendita di altri prodotti che non siano semi, piante e fiori;**

Per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n.38/2020.

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore; Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.p.

AVVISA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE ALTRESI'

- L'entrata in vigore immediata della presente Ordinanza e la sua efficacia fino a nuove disposizioni.
- La presente Ordinanza sarà inoltrata al Comando della Polizia Locale del Comune di Agerola, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando della Stazione Carabinieri di Agerola, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.



Il Sindaco
Prof. Luca Mascolo